



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott.ssa Paola Pala
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Circolare n. 41 del 11/09/2020

DECRETO LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 c.d. Decreto "Agosto": principali novità.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.203 del 14 agosto 2020, il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, denominato decreto "Agosto", recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

Il decreto è entrato in vigore il 15.8.2020 e dovrà essere convertito in legge entro il 13.10.2020.

A seguire si presenta una sintesi delle disposizioni di legge di maggiore interesse.

Si precisa che le norme inserite nel decreto qui analizzato potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Daniele Nora
Dott. Andrea Tucci

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 1	Cassa Integrazione Il Decreto Agosto (art. 1) ridetermina il ricorso agli ammortizzatori sociali, prevedendo per i datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno avuto una riduzione dell'attività lavorativa riconducibile all'emergenza COVID-19, la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGO e CIGD). Il nuovo decreto, a riguardo, prevede la possibilità di usufruire di 18 settimane di cassa integrazione a decorrere dal 13 luglio 2020 ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2020. In particolare, le 18 settimane sono soggette ad una diversa previsione:

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

	- Le prime nove settimane possono essere richieste ed utilizzate liberamente da tutti i datori di lavoro senza il pagamento di contributi aggiuntivi. Tuttavia, viene stabilito che i periodi di integrazione già richiesti e autorizzati ai sensi delle <u>precedenti disposizioni che si collocano, anche parzialmente, in periodo successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle suddette prime nove settimane</u> del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto legge in parola. - Le ulteriori nove settimane saranno concesse a condizione che il precedente periodo di nove settimane sia stato interamente autorizzato. Inoltre, è previsto il versamento di un contributo addizionale che viene calcolato sulla base del fatturato aziendale registrato nel primo semestre del 2020 confrontandolo con il fatturato del primo semestre del 2019; a tal proposito si possono prevedere tre differenti scenari: - o calo del fatturato pari o superiore al 20%. Accesso alle ulteriori nove settimane di ammortizzatori COVID-19 senza costi aggiuntivi; - o calo del fatturato inferiore al 20%. Accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell'attività (cd "retribuzione persa"); - o nessun calo di fatturato o incremento di fatturato. Accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 18% della "retribuzione persa". L'eventuale riduzione di fatturato dovrà essere autocertificata per mezzo di una dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro, solo in questo caso l'INPS autorizzerà i predetti trattamenti stabilendo l'entità del contributo addizionale. Tutte le domande accesso agli ammortizzatori sociali devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Ciò premesso, l'INPS chiarisce che le domande di trattamento con inizio della sospensione o riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, anche se non soggette alla nuova disciplina dettata dal DL 104/2020, possono essere trasmesse entro il 30 settembre 2020. Anche per i periodi di Cassa Integrazione richiesti in base alle norme del "Decreto Agosto", vi è <u>l'obbligo di espletare la procedura di consultazione sindacale "semplificata"</u>, già prevista dalle disposizioni emergenziali precedenti.
Art. 3	Esonero contributivo per aziende che non fruiscono della CIG È stato introdotto un esonero contributivo per le aziende private, ad esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che l'abbiamo utilizzata nei mesi di maggio e giugno 2020. Tali aziende sono esonerate dal versamento dei contributi a carico azienda, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 4 mesi, utilizzabile entro il 31 dicembre 2020 e nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruita nei mesi di maggio e giugno 2020. Dall'esonero contributivo sono esclusi i premi e contributi INAIL ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Inoltre, è previsto che per il datore di lavoro che ricorre all'esonero contributivo si applica il divieto di licenziamento sia collettivo che individuale per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell'art. 46 del D.L. 18/2020) per tutto il periodo di utilizzo dell'esonero.
Art. 5	Proroga di NASPI e DIS-COLL Al fine di intervenire sulla crisi dovuta all'emergenza COVID-19, è stata disposta la proroga delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL di ulteriori 2 mesi che decorrono dal giorno della scadenza.

	L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Tuttavia, la fruizione della proroga è condizionata al fatto che le prestazioni terminino nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 e che il beneficiario non percepisca ulteriori indennità previste dalla L. 27/2020.
ARTT. 6 e 7	Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo determinato Il D.L. "Agosto" introduce un nuovo esonero contributivo totale del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esso è valido per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato a condizione che siano effettuate entro il 31 dicembre 2020 a prescindere dell'età anagrafica del lavoratore. L'esonero contributivo è soggetto ad alcune condizioni: - è utilizzabile per un periodo massimo di 6 mesi; - fino a raggiungimento del limite massimo di 8.060 euro annui; - non è possibile beneficiare dell'esonero nel caso di assunzione mediante contratto di apprendistato; - non è possibile fruirne per assunzioni di lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima azienda. L'esonero contributivo previsto all'art. 6 del D.L. "Agosto" spetta anche per i contratti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e agli stabilimenti termali con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale tuttavia limitatamente al periodo dei contratti stipulati e, comunque, sino ad un massimo di tre mesi.
Art. 8	Contratti a termine: proroga o rinnovo senza causali Per quanto riguarda i contratti a termine, il D.L. 104 del 14/08/2020 è intervenuto consentendo un solo rinnovo o proroga del contratto a termine l'obbligo di causale per contratti con scadenza superiore ai 12 mesi come previsto dall'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Le condizioni sono: - la proroga o rinnovo del contratto sia effettuata per un periodo non superiore a 12 mesi e per una sola volta. Resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi del contratto di lavoro; - il rapporto di lavoro a termine era in essere alla data del 23 febbraio 2020; - la sottoscrizione della proroga/rinnovo del contratto avvenga entro il 31 dicembre 2020.
Art. 14	Divieto di licenziamento Il nuovo decreto ha prorogato il divieto di licenziamento per tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero di dipendenti, che non abbiano fruito integralmente dei trattamenti di integrazione salariale l'esonero contributivo ovvero durante la fruizione dell'esonero contributivo previsto dall'art.3 (come sopra analizzato). Tuttavia, restano esclusi dal divieto di licenziamento nel caso in cui si tratti di: - licenziamento disciplinare (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo); - licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

	- licenziamento dei dirigenti, degli apprendisti a termine dell'apprendistato, dei lavoratori domestici e dei lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici; - licenziamento per superamento del periodo di comporto; - licenziamento alla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa a seguito della liquidazione totale dell'attività; - licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; - licenziamento intimato in caso di fallimento e di cessazione dell'attività d'impresa.
Art. 97	Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi Il D.L. "Agosto" in riferimento alla ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, nonché ai contributi previdenziali Inps ed ai premi Inail, sospesi, a seguito dell'emergenza da Covid-19, nei mesi da marzo a giugno 2020, possono essere versati senza l'applicazione di ulteriori sanzioni o interessi secondo una delle seguenti modalità: - versamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o rateizzazione dell'intero importo in un massimo di 4 rate a partire dalla medesima scadenza della prima rata del 16 settembre 2020. - Pagamento: - Del 50% dell'importo sospeso in un massimo di 4 rate a partire dalla scadenza della prima rata del 16 settembre 2020: - Del 50% dell'importo sospeso fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 18 gennaio 2021.
Art. 112	Fringe Benefits Per tutto il periodo d'imposta 2020 previsto l'aumento del limite di esenzione fiscale da 258,23 euro a 516,46 euro del valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda nei confronti dei lavoratori dipendenti i c.d. fringe benefits, a titolo di esempio: buoni acquisto e buoni carburante, l'auto concessa ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato d'suo. Nel caso in cui il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione fissato, l'importo concorre interamente a formare il reddito imponibile.

CAPO VI – SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

Art. 58	Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione Il decreto prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese in attività al 15.08.2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale). Il contributo, che dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Indipendentemente dalla riduzione
----------------	--

	del fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM. Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti <i>de minimis</i>. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Art. 59	<i>Contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici</i> Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Il contributo è calcolato in percentuale sulla riduzione del fatturato subita. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure: - 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; - 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; - 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro. Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a: - 1.000 euro per le persone fisiche; - 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'01.07.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni. L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro. Al fine di richiedere tale contributo occorrerà quindi presentare apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate. Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all'art. 58 del presente decreto.
Art. 60	<i>Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese</i> Sono stanziati nuove risorse per l'accesso alle seguenti misure a sostegno delle imprese: - finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti effettuati dalle PMI (c.d. "Nuova

	Sabatini” - art. 2 del D.L. 21.06.2013 n. 69), per cui sono stanziati 64 milioni di euro per il 2020; - finanziamenti per i contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni (art. 43 del D.L. 25.06.2008 n. 112), per cui sono stanziati 500 milioni di euro per il 2020; - interventi sostenuti dal fondo istituito dall’art. 43 del DL 34/2020, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero di occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, la cui dotazione è incrementata a 300 milioni di euro per il 2020; - contributi in forma di voucher a favore delle PMI per l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali (art. 1 co. 228 e 230-231 della L. 145/2018), per cui sono stanziati 50 milioni di euro per il 2021; - agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al D.M. 04.12.2014, per le quali sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2020 le risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del D.L. 22.06.2012 n. 83; - aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 § 3 lett. b) del Trattato UE 07.06.2016), per i quali è incrementata di 950 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo IPCEI, di cui all’art. 1 co. 232 della L. 27.12.2019 n. 160.
Art. 62	<i>Aiuti di Stato anti-COVID alle micro e piccole imprese – deroga alla disciplina comunitaria delle imprese in difficoltà</i> In deroga all’art. 61 co. 1 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020, gli aiuti di cui agli artt. 54 - 60 del medesimo decreto, possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del reg. UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31.12.2019, a condizione che: - non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure, - non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure, - non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Art. 64 co. 3	<i>Fondo Centrale di Garanzia PMI – Enti non commerciali</i> Con una modifica all’art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020, è estesa l’accessibilità al Fondo centrale di garanzia per le PMI a tutti gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività. La formulazione precedente della norma, invece, limitava l’accesso al predetto fondo sotto due profili: - da un lato, menzionando i soli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi

	civilmente riconosciuti, circostanza che determinava l'esclusione dalla misura di quegli enti non commerciali, diversi da ONLUS, ODV e APS, che non risultano iscritti in specifici registri, ma che comunque svolgono attività di interesse generale (come le fondazioni prive della qualifica di ONLUS); - dall'altro, richiedendo l'esercizio di attività d'impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.
Art. 65	Proroga moratoria per le PMI Sono prorogati al 31.1.2021 i termini di sospensione: - previsti all'art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese; - previsti all'art. 37-bis co. 1 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all'art. 56 co. 2 DL 18/2020. È, inoltre, stabilito che: - la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020); - la proroga non operi nell'ipotesi di rinuncia espressa dell'impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020; - le imprese che, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020), presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell'art. 56, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 56; - nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020 - modificato e integrato ai sensi della presente disposizione - il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive, di cui all'art. 56 co. 8, decorra dal termine delle misure di sostegno di cui al co. 2, come novellato dalla presente disposizione. L'art. 65 del DL 104/2020 opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.
Art. 68	PIR - Incremento del limite dell'investimento annuo Il decreto incrementa da 150.000,00 a 300.000,00 euro il limite di investimento annuo che può essere fatto in un Piano di risparmio a lungo termine (PIR) "alternativo".
Art. 71	Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società Alle assemblee delle Spa, delle Sapa, delle Srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi 2 - 6 dell'art. 106 del DL 18/2020 convertito. Con l'art. 106, DL n. 18/2020 il Legislatore disponeva che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee, la società poteva prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che: - il voto fosse espresso per via elettronica o per corrispondenza; - l'assemblea si svolgesse, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantissero l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente/

	segretario/Notaio si trovassero nel medesimo luogo. Le Srl potevano inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenisse mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Ora l'art. 71 dispone che le citate disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.7.2020).
Art. 74	Incentivi per l'acquisto di auto- veicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Rifinanziamento Viene rifinanziato per 400 milioni di euro il fondo "automotive" per gli incentivi previsti per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, prevedendo anche alcune modifiche alla misura dell'agevolazione. Viene inoltre istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi IRES.
Art. 77 co. 1 lett. a) e b)	Credito d'imposta locazioni immobili uso non abitativo – Modifiche Sono state apportate modifiche all'art. 28 del DL 34/2020 convertito, presentante la disciplina del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo. <u>Strutture termali</u> Il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente anche per le strutture termali (modifica all'art. 28 co. 3 del DL 34/2020). <u>Proroga dell'agevolazione per il mese di giugno</u> Il credito d'imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali). Con una modifica all'art. 28 co. 5 del DL 34/2020 è infatti ora previsto che: - il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno; - per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Art. 77 co. 1 lett. c)	Incremento fondo per agenzie di viaggio e tour operator Il fondo per le agenzie di viaggio e per i tour operator viene incrementato a 265 milioni per il 2020 (in luogo dei precedenti 25 milioni) ed esteso anche alle guide e agli accompagnatori turistici.
Art. 77 co. 2	Misure urgenti per il settore turistico (art. 77 co. 2) La norma dispone, per le imprese del comparto turistico, che la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.9.2020, ex art. 56 co. 2 lett. c) DL 18/2020, sia prorogata fino al 31.3.2021.
Art. 78	Abolizione seconda rata IMU per l'anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri Sono esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020: - gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; - gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze, e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche

	gestori delle attività ivi esercitate; - gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; - gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale disposizione si applica nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020. Per le prime tre tipologie di immobili sopraelencate l'art. 177 del DL 34/2020 convertito aveva già previsto l'esclusione dal pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020. <u><i>Esenzione per gli anni 2021 e 2022 gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri</i></u> Per gli anni 2021 e 2022, inoltre, l'IMU non è dovuta per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Art. 79	<i>Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi</i> È stato reintrodotta il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all'art. 10, DL n. 83/2014. Il credito è riconosciuto nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito ora spetta anche a: - le strutture che svolgono attività agrituristica; - gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali; - le strutture ricettive all'aria aperta. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 del citato art. 10.
Art. 81	<i>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</i> È riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta ad imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di: - leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche; - società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati. L'investimento deve essere di importo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Inoltre, l'investimento deve essere effettuato nel periodo 1.7.2020-31.12.2020 tramite strumenti di pagamenti diversi dal contante.

	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 96 c.1	Credito d'imposta per investimenti pubblicitari – incremento del tetto massimo di spesa Vengono incrementati i fondi stanziati per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2020. In particolare: - il tetto massimo di spesa è incrementato da 60 a 85 milioni; - il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro (in luogo dei precedenti 40 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro (in luogo dei precedenti 20 milioni) per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato; - il fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è incrementato di 57,5 milioni (in luogo dei precedenti 32,5).

CAPO VII – MISURE FISCALI

Art. 98	Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA Al ricorrere di determinati requisiti, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari"). I soggetti che possono beneficiare di tale differimento devono rispettare entrambe le seguenti condizioni: - esercitare attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro). Atteso il rinvio operato all'art. 1 co. 2 del DPCM 27.6.2020, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che: - applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione); - applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione); - presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.). La proroga interessa anche i soggetti che: - partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti; - devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del
----------------	--

	TUIR. La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Art. 99	Sospensione dei termini di riscossione Viene modificato l'art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l'8.3.2020 e il 15.10.2020 (nell'ultima versione della norma, il termine finale era fissato al 31.8.2020). Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020. Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020. La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'8.3.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020. Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. Il DL 104/2020 proroga la sospensione della menzionata procedura dal 31.8.2020 al 15.10.2020, mentre la decorrenza della sospensione rimane invariata all'8.3.2020. Sospensione delle attività esecutive e cautelari (proroga) Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) risultano sospese sino al 15.10.2020.
Art. 106	Rivalutazione dei beni per le cooperative agricole Il decreto interviene sull'art. 136-bis del DL 34/2020 che ha introdotto una disposizione speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative agricole. Possono beneficiare della rivalutazione gratuita le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. 228/2001, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. I beni rivalutabili sono quelli indicati nell'art. 1 co. 696 della L. 160/2019, ovvero i beni materiali e immateriali immobilizzati e le partecipazioni in imprese controllate e collegate, anch'esse costituenti immobilizzazioni. In particolare, la rivalutazione in argomento deve: - riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; - essere annotata nell'inventario e nella Nota integrativa. Il beneficio consiste nella possibilità di eseguire la rivalutazione, fino a concorrenza delle perdite pregresse computabili in diminuzione a norma dell'art. 84 del TUIR, senza assolvimento di imposte sostitutive, nel limite del 70% del loro ammontare. Autorizzazione da parte della Commissione Europea - Eliminazione In origine, il co. 3 dell'art. 136-bis del DL 34/2020 convertito prevedeva che questa disciplina fosse subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il DL "Agosto" ha sostituito questa previsione, stabilendo che la rivalutazione in argomento si applica "nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni".

Art. 109	<i>Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio – Proroga</i> Sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall'1.5.2020 al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020). Dall'1.5.2020 al 31.12.2020, non è dovuta l'imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010. Fino al 31.12.2020, inoltre, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. 42/2004.
Art. 110	<i>Nuova rivalutazione beni d'impresa</i> Il decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, questa opzione può avere: - rilevanza solo civilistica e contabile; - oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti. In altri termini, applicando questo nuovo regime, l'iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all'assoggettamento dei medesimi ad imposizione sostitutiva. La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l'imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale. <u><i>Ambito soggettivo</i></u> La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS. Attraverso il richiamo della norma all'art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questo regime anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. <u><i>Beni rivalutabili</i></u> Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020; inoltre, la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. <u><i>Imposta sostitutiva del 3%</i></u> Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. <u><i>Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti</i></u> I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021. In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini: - della deducibilità degli ammortamenti; - della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all'art. 102

	co. 6 del TUIR; - della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94. Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni "ante rivalutazione", nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all'1.1.2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). <u>Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione</u> Anche per la procedura di rivalutazione in commento, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All'occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Resta fermo che attribuendo rilevanza esclusivamente "civilistica" alla rivalutazione, non si iscrive alcuna riserva in sospensione di imposta e non risulta necessario ricorrere all'affrancamento. Per le imprese in contabilità semplificata, invece, valgono i chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5 (§ 4.2), secondo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all'evidenza di un dato (l'ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione. <u>Coordinamento con le altre discipline di rivalutazione dei beni di impresa</u> Si segnala che l'art. 1 co. 696 ss. della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto una rivalutazione dei beni di impresa, efficace dal punto di vista fiscale, che doveva essere effettuata nel bilancio al 31.12.2019. Ai sensi dall'art. 12-ter del DL 8.4.2020 n. 23 (conv. L. 40/2020) la rivalutazione in argomento può essere effettuata anche: - nel bilancio al 31.12.2020; - nel bilancio al 31.12.2021; - nel bilancio al 31.12.2022. Inoltre, si ricorda che l'art. 6-bis del DL 23/2020 ha previsto che, per le imprese dei settori alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni in argomento possa essere effettuata senza imposte sostitutive. Da ultimo, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (cd. IAS adopter) il Decreto prevede la possibilità di riallineamento, ai fini fiscali, di eventuali maggiori valori contabili iscritti nel Bilancio al 31 dicembre 2020 tramite il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 3%
--	---

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati